

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA ⁽⁶⁾

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 agosto 1994 n. 34
 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6
 L.R. 4 maggio 2001 n. 13
 L.R. 13 novembre 2001 n. 38
 L.R. 12 luglio 2002 n. 15
 L.R. 26 luglio 2003 n. 15
 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6
 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23
 L.R. 27 luglio 2007 n. 16
 L.R. 2 marzo 2009 n. 1
 L.R. 26 luglio 2011 n. 10
 L.R. 28 luglio 2011 n. 12
 L.R. 25 luglio 2013 n. 9
 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28
 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1
 L.R. 30 maggio 2016, n. 9
 L.R. 29 luglio 2016, n. 13
 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

Titolo I Gestione faunistico-venatoria del territorio

Art. 1

Finalità

(prima modificato comma 1 e aggiunta lett. e) al comma 2 da art. 1 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi aggiunte lettere f) e g) da art. 1 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito modificati comma 2 e comma 2, lett c) da art. 1 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e *il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale* e ne regola il prelievo venatorio *programmato*. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. A tal fine la Regione...:

- a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
- b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;
- c) *programma le* delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;
- d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;
- e) *disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157.*
- f) *promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale;*
- g) *favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio.*

3. Nelle disposizioni che seguono, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sarà indicata con la denominazione "legge statale" .

Capo I Pianificazione faunistico-venatoria regionale

Art. 2

Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat

(prima modificato comma 3 da art. 2 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito modificati commi 1 e 5, sostituiti commi 3 e 4 e aggiunto comma 5 bis da art. 1 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. La Regione ...promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.

2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative

finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.

3. *L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali.*

4. *La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.*

5. *L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'ISPRA, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.*

5 bis. *La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.*

Art. 3

*Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria
(prima aggiunta lett. e) al comma 1 e modificato comma 2*

da art. 2 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito modificata lett. e) da art. 3 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi aggiunto comma 01, modificato comma 1, lett. b) e abrogati comma 1 lett. c) e d) e comma 2 da art. 3 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

01. *La Regione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria.*

1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:

a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;

b) il piano faunistico-venatorio regionale;

c) abrogata.

d) abrogata.

e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.

2. abrogato.

Art. 4

*Carta regionale delle vocazioni faunistiche
(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)*

1. *L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta e sentito l'ISPRA, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.*

2. *La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.*

Art. 5

Piano faunistico-venatorio regionale

(prima sostituito comma 1 con gli attuali commi 1 e 1 bis da art. 3 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 1-bis art. 5 L.R. 12 luglio 2002 n. 15, in seguito sostituita rubrica e comma 1, modificati comma 1 lett. a), b), c), d) e g), abrogato comma 2, lett e) e aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art art. 5 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. *L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale.*

1 bis. *abrogato.*

2. *Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:*

a) *la individuazione dei comprensori faunistici omogenei...;*

b) *l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e gli interventi tecnici di gestione faunistica;*

c) *l'individuazione degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;*

d) *la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;*

e) *abrogata*.

f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

g) i *contenuti* per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;

h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.

2 bis. *Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie.*

2 ter. *Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicizzato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).*

Art. 6

Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori

(modificata lett. c) del comma 3 da art. 4 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi aggiunto comma 3 bis da art. 4 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, aggiunta lett. c bis) comma 3 da art. 34 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

abrogato.

Art. 7

Piani faunistico-venatori provinciali

(sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 in seguito modificato comma 2 da art. 5 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

abrogato.

Art. 8

Densità venatoria

(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificato comma 1 da art. 6 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. *Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale ... determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.*

Art. 9

Programmi faunistico-venatori annuali

(sostituito da art. 7 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

abrogato.

Art. 10

Consultazione sugli atti della Regione ...

(modificata rubrica e sostituiti commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. *La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.*

2. *La Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI.*

Capo II

Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali

Art. 11

Ripristino e creazione dei biotopi

(sostituito comma 1 prima da art. 8 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi da art. 8 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. *La Regione attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuove il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.*

2. *Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.*

Art. 12

Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici

(prima modificata lett. f) del comma 2 da art. 9 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito modificato comma 1 da art. 7 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi sostituiti commi 1 e 2 e modificato comma 3 da art. 9 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.*
2. *La Regione individua altresì, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione.*
3. *La Regione può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.*

Art. 13

Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia

(prima sostituito comma 1 da art. 10 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 1, modificato comma 2 e soppressi commi 3 e 4 da art. 10 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale, di conservazione della specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.*
2. *La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale*
3. *abrogato.*
4. *abrogato.*

Art. 14

Tutela delle attività agricole

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito ancora modificato da art. 8 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi da art. 11 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *La Regione, d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Consigli direttivi degli ATC, individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore.*

Art. 15

Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria

(modificati commi 1, 2 e 3 da art. 12 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. *Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.*
2. *La Regione, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.*
3. *In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.*

Art. 16

Controllo delle specie di fauna selvatica

(prima aggiunti commi 6 bis e 6 ter da art. 12 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 2 ed inserito comma 6 quater da art. 9 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito modificati commi 1 e 6 bis, sostituiti commi 3 e 6 e abrogati commi 4, 6 ter, 6 quater e 7 da art. 13 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche*

nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.

2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.

3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

4. *abrogato.*

5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.

6. Per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.

6 bis. La Regione rilascia, su parere dell'ISPRA, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.

6 ter. *abrogato.*

6 quater. *abrogato.*

7. *abrogato.*

Art. 16 bis

Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta

(aggiunto da art. 13 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi modificato comma 1 da art. 14 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Regione.

Art. 17

Danni alle attività agricole ⁽⁷⁾

(sostituito da art. 14 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito sostituite lettere a) e b) comma 1 da art. 10 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito aggiunto comma 3 bis. da art. 34 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, in seguito modificato comma 1, lett. d), comma 2 e comma 3 lett. b), sostituito comma 3 e abrogato comma 3 bis da art. 15 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:

a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;

b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

d) della Regione, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.

2. La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);

b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette,... ,o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.

3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.

3 bis. *abrogato.*

Art. 18

Fondo per i danni

(sostituito da art. 15 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 , poi da art. 5 L.R. 12 luglio 2002 n.15 , in seguito modificato comma 2 e aggiunti commi 2 bis. e 2 ter. da art. 25 L.R. 26 luglio 2011 n. 10, infine sostituito comma 2 bis. da art. 21 L.R. 25 luglio 2013 n. 9. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

abrogato.

Capo III Zone di protezione della fauna

Art. 19

Zone di protezione della fauna selvatica

(prima modificati commi 1 e 7 da art. 16 e comma 9 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; poi sostituiti commi 5 e 6 da art. 1 L.R. 4 maggio 2001 n. 13, in seguito modificati commi 1, 4, 6, 7, 7 lett. b) e 8 e aggiunto comma 7 bis da art. 16 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali ..., secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio *regionale*.

2. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a:

- a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
- b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
- c) determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
- d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.

3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza.

4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico-venatorio *regionale*, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della legge statale. Nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.

6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Regione, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede alla istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.

7. La Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:

- a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;
- b) ... l'assistenza tecnica;
- c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni;
- d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate;
- e) la disciplina per l'accesso all'oasi. ...

7 bis. Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

8. La Regione in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'ISPRA, può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale.

9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici.

Art. 20

Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali
(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 21

Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi
(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 22

Zone di rifugio

(modificato comma 2 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi modificati commi 1 e 2 da art. 17 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La *Regione*, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.

2. Alla istituzione delle zone di rifugio la *Regione* provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della *fauna selvatica* e delle attività agricole.

3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.

Art. 22 bis

Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia

(aggiunto da art. 17 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di *fauna selvatica*, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.

2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.

Art. 23

Gestione delle zone di protezione

(già modificato comma 1 da art. 11 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi ancora modificato comma 1 e abrogato comma 2 da art. 18 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La *Regione* provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di protezione ambientale, o delle organizzazioni professionali agricole tramite apposite convenzioni.

2. *abrogato.*

3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al comma 1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 31 della legge statale.

Art. 24

Tabelle di segnalazione delle zone protette

(modificato comma 2 da art. 18 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. I confini delle zone di protezione della *fauna* di cui al presente Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione, poste a una distanza di non più di duecento metri l'una dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.

2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su *galleggianti* ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.

3. Quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla *fauna selvatica* di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.

Art. 25

Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici

(sostituito comma da art. 19 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è definita dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA.

Art. 26

Controllo sanitario della fauna selvatica

(modificato comma 2 e aggiunto comma 6 bis da art. 19; modificato comma 1 e abrogato comma 3 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, ancora modificato comma 1 da art. 12 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificati

commi 2, 4 e 5 e soppresso comma 6 da art. 20 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. Poi aggiunti commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies da art. 3 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, infine sostituita lett. d) comma 6 quinquies da art. 38 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25)

1. La *fauna selvatica*, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. *Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento.*

2. *Prima delle catture di fauna selvatica* stanziata da destinare al ripopolamento, la *Regione* concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette.

3. *abrogato.* ⁽¹⁾

4. Copia dei referti viene trasmessa alla *Regione*.

5. In caso di epizoozia, la *Regione*, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.

6. *abrogato.*

6 bis. *La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palche o corna, o di soli palchi o corna.*

6 ter. *Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.*

6 quater. *La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività.*

6 quinquies. *I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) *le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;*
- b) *deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;*
- c) *devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;*
- d) *tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative.*

Art. 27

Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento

(prima modificata rubrica da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito modificato comma 3 da art. 13 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 21 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La *Regione* approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie.

2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico-venatorio *regionale*. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.

3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal *Consiglio direttivo dell'ATC*, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio *regionale* e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla *Regione*.

4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della *Regione*.

5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.

Art. 28

Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
(abrogato da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

abrogato

Art. 29

Salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati

(prima sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi modificata rubrica e comma 2 da art. 22 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. È fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati.
2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio regionale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela.

Capo IV

Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori

Art. 30

Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) ⁽²⁾

(prima sostituito da art. 21 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, modificati commi 1, 4, 7 ed inserito comma 8 da art. 14 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito modificati commi 1, 1 lett c), 3, 5, 8 e 7 e sostituiti commi 2 e 4 da art. 23 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'art. 10, sentiti i comuni interessati definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
 - a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
 - b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
 - c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.
2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria.
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione.
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.
7. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Consiglio direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza.
8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la Regione nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure definite nell'articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute.

Art. 31

Ambiti Territoriali di Caccia

(sostituito da art. 22 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito ancora sostituito da art. 15 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi sostituito comma 2 da art. 24 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione.

Art. 32

Organi dell'ATC

(prima sostituito da art. 23 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito ancora sostituito da art. 16 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificati commi 2 lett. d) e 4 e sostituito comma 3 da art. 25 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Sono organi dell'ATC:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione

ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/1986 residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è composto:

- a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
- b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
- c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
- d) per il 20% dai rappresentanti della Regione.

3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.

4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. I rappresentanti della Regione devono essere in possesso di specifiche competenze.

5. All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:

- a) adozione del bilancio di previsione annuale;
- b) approvazione conto consuntivo;
- c) approvazione dello Statuto e relative modifiche;
- d) approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni di cui all'articolo 33.

6. L'Assemblea dell'ATC può provvedere all'elezione di un'Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo Statuto. Lo Statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell'Assemblea.

Art. 32 bis Statuto dell'ATC

(inserito da art. 17 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito, sostituito comma 2 e modificati commi 3, 4 e 5 da art. 26 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. Lo Statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:

- a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;
- b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;
- c) le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;
- d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
- f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;
- g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;
- h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statuari;
- i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1 o a seguito di specifiche modifiche, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Regione del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.

3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Regione.

4. Lo Statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Regione di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Regione non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.

5. Compete altresì alla Regione il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.

Art. 32 ter Controllo sostitutivo

(inserito da art. 18 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito sostituito comma 1 da art. 27 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli

ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.

Art. 33
Compiti dell'ATC

(sostituito da art. 19 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1, 1 lett d) 11 e 12 e sostituito comma 2 da art. 28 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:
 - a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
 - b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
 - c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;
 - d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di difformità, la Regione può richiederne la revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.
5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile).
10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Regione ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
 - a) le modalità di esercizio della caccia;
 - b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
 - c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
 - d) i periodi e gli orari di caccia;
 - e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio ... di cui all'articolo 50

Art. 33 bis
Conferenza degli ATC
(inserito da art. 20 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

1. Al fine di armonizzare l'attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.
2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.
3. La Conferenza è la sede di confronto sull'attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.
4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.

Art. 34
Opzione sulla forma di caccia prescelta
(modificati commi 1 e 3 da art. 29 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.

2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.

3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio ... deve comunicare la propria opzione alla Regione entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.

Art. 35

Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC

(sostituito da art. 25 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, modificati commi 2, 3 e 4 da art. 21 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificato comma 4, lett a) da art. 30 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.

2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento, avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni. ⁽³⁾

3. Il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998-1999 e 1999-2000. ⁽³⁾

4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Consiglio direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

- a) residenti nella Provincia o Città metropolitana di Bologna;
- b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria;
- c) residenti nella regione;
- d) residenti in altre regioni;
- e) italiani residenti all'estero e stranieri.

Art. 36

Modalità di iscrizione

(già sostituiti commi 1, 2 e 3 da art. 1 L.R. 19 agosto 1994 n. 34; poi sostituito da art. 26 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito modificati commi 1 e 3, abrogato comma 2 da art. 22 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. Poi modificato comma 3 da art. 31 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell'ATC. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di residenza, presenta domanda al Consiglio direttivo dell'ATC prescelto. Il Consiglio direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4.

2. abrogato

3. Il Consiglio direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Regione, il cui giudizio è definitivo.

Art. 36 bis

Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria

(aggiunto da art. 27 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito modificati commi 1 e 3 da art. 32 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dal calendario venatorio regionale, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.

2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.

3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri ATC della medesima Provincia o della Città metropolitana di Bologna, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.

4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.

Art. 37

Interscambi di cacciatori

(sostituito da art. 28 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi modificati commi 1 e 3 da art. 23 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificato comma 3 e sostituito comma 4 da art. 33 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi interregionali, nel rispetto del principio di reciprocità, riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di

cacciatori da iscrivere od ammettere.

2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.

3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Regione, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.

4. La Regione, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie o di un ATC, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio regionale.

Art. 38

Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC
(abrogato da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

abrogato

Art. 39

Doveri del cacciatore
(modificata lettera b) da art. 24 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

1. Il cacciatore ha il dovere di:

- a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;
- b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale.

Art. 39 bis

Formazione permanente del cacciatore

(aggiunto da art. 29 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi modificato comma 1 da art. 34 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Regione, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori.

Art. 40

Divieti e facoltà negli ATC

(modificato comma 2 da art. 30 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito modificato comma 1 lett a) da art. 35 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato:

- a) detenere fauna selvatica abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso;
- b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la prescritta autorizzazione;
- c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli ATC in cui ha facoltà di accesso salvo quanto previsto all'art. 37, comma 4.

Capo V

Strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile

(La rubrica del Capo V è così modificata da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

Art. 41

Centri privati di riproduzione della fauna

(aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art. 31 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito modificati commi 1 e 2 ter da art. 36 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La Regione autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere rinnovati.

2 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato.

2 ter. La Regione, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti.

L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo.

3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.

Art. 42

Allevamenti

(modificati commi 1, 3 e 4 da art. 37 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. La *Regione* autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione:

- a) indicano le specie di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura;
- b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati;
- c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.

3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla *Regione* dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della *lett. c)* del comma 1 dell'art. 62.

4. La *Regione* può consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione ... di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.

Art. 43

Aziende venatorie ⁽⁴⁾

(sostituiti commi 1 e 3 e modificati commi 4, 7 e 8 da art. 32 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, ancora modificato comma 4 da art. 25 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito sostituiti commi 1, 5 e 7 e modificati commi 4 e 6 da art. 38 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La *Regione* autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio.

2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata.

3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario.

4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la *Regione* può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

5. La *Regione*, con il piano faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La *Regione*, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La *Regione* può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.

6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla *Regione* un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la *Regione* stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.

8. La *Regione* emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide.

9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare

della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.

Art. 44

Tasse regionali

(abrogati commi 2 e 4 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale.
2. *abrogato*
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie.
4. *abrogato*

Art. 44 bis

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio

(già aggiunto da art. 33 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; poi abrogato comma 3 da art. 7 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23)

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
3. *abrogato*.
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
6. La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.
7. È esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiara, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Art. 45

Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

(sostituito da art. 34 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, inseriti commi 1 bis e 1 ter da art. 26 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1, 1 lett. d), 3, 6 e 9 e sostituito comma 4 da art. 39 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La Regione, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di:
 - a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
 - b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
 - c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
 - d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Regione autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.
- 1 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.
- 1 ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area della zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo.
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.

3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 la Regione autorizza, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonché l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.

4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, la Regione può derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.

5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi.

6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Regione, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lett. b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Regione non disponga diversamente.

7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.

8. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto.

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:

- a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
- b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
- c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Art. 45 bis

Fondi chiusi

(aggiunto da art. 35 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito modificati commi 1 e 2 da art. 40 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Regione può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Regione può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.

Titolo II Esercizio dell'attività venatoria

Capo I Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio

Art. 46

Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio

(sostituito comma 2 da art. 36 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito sostituiti commi 1 e 2 e modificato comma 3 da art. 41 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La Regione istituisce una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.
2. La Commissione è composta da cinque esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente. L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.

3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore ... incaricato.

Art. 47

Attestato di abilitazione

(sostituito comma 1 da art. 42 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti e deve essere corredata

dalla dichiarazione di residenza.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse.
3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione a partire dai tre mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.
5. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal presidente della Commissione.
6. Il giudizio della Commissione è definitivo. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

Capo II Norme per l'esercizio venatorio

Art. 48

Esercizio venatorio

(aggiunti commi 2 e 3 da art. 37 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito modificato comma 3 da art. 43 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome.
2. *L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito.*
3. *L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.*

Art. 49

Tesserino regionale per l'esercizio della caccia

(modificato comma 3 e sostituito comma 4 da art. 27 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito soppresso comma 3 e modificato comma 8 da art. 44 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
 - b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;
 - c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;
 - d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
 - e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
 - f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.
3. *abrogato.*
4. *I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata.*
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Regione dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del D.M. 5 giugno 1978 "Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 50

Calendario venatorio

(sostituito comma 2 da art. 38 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; poi abrogata lett. d) del comma 2 da art. 23 L.R. 26 luglio 2003 n. 15, modificata lettera c) comma 2 da art. 28 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1, lett. a) comma 1 e sostituito comma 2 da art. 45 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La Giunta regionale, *sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia*, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:

- a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite *dal piano faunistico-venatorio regionale*;
- b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
- d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.

2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.

Art. 51

Provvedimenti limitativi

(prima modificato comma 1 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi da art. 46 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio ... o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di *fauna selvatica* per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Art. 52

Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni

(sostituiti commi 4 e 11 e aggiunto comma 13 da art. 39 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, modificati commi 3 e 9 da art. 29 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. Modificati commi 4, 7, 10 e 11, sostituito comma 9 e aggiunti commi 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies da art. 47 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1. In seguito modificato comma 13 ter, abrogate lett. b) comma 13 ter e lett. b) comma 13 quater da art. 26 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.

2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.

3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non è *obbligatoria la residenza*. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.

4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Regione esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989-1990. ⁽⁸⁾

5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.

6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1° novembre per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto.

7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Regione, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo.

8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.

9. La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il piano faunistico-venatorio regionale individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno.

10. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Regione.

11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge

statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali ..., non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante.

12. Ciascun cacciatore può essere titolare di una sola autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale.

13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. È inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.

13 bis. Gli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, nonché le strutture di cui al precedente comma 11, sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali.

13 ter. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), l'autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, ... a condizione che:

a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

b) abrogata.

13 quater. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge n. 221 del 2015 possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che:

a) tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 13 ter, lettera a);

b) abrogata.

13 quinquies. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, la realizzazione di postazioni fisse fuori dai casi di cui ai commi 13 ter e 13 quater, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e necessita di autorizzazione di natura paesaggistica e sismica, secondo la disciplina vigente.

13 sexies. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le caratteristiche degli appostamenti di caccia, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter della legge statale, introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge n. 221 del 2015.

Art. 53

Esercizio venatorio da appostamento temporaneo

(modificato comma 5 da art. 40, modificato comma 7 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 , modificati commi 3 e 5 da art. 30 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.

4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.

5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

Art. 54

Disciplina dell'esercizio delle deroghe

(sostituito da art. 41 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 , sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito ancora sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificato comma 1 da art. 7 L.R. 28 luglio 2011 n. 12. Infine sostituito articolo da art. 48 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *In relazione a quanto stabilito dall'art. 19 bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.*
2. *Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.*
3. *La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:*
 - a) *le specie che formano oggetto di prelievo;*
 - b) *i mezzi di prelievo autorizzati;*
 - c) *le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;*
 - d) *il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;*
 - e) *i soggetti abilitati al prelievo;*
 - f) *l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;*
 - g) *i controlli che saranno effettuati.*

Art. 55

Detenzione e uso dei richiami vivi

(aggiunto comma 1 bis e modificato comma 6 da art. 42 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, modificato comma 3 e sostituito comma 5 da art. 32 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e soppresso comma 4 da art. 49 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti ...la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.*
- 1 bis. *È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento.*
2. *La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità.*
3. *È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'ISPRA.*
4. *abrogato.*
5. *I cacciatori che acquisiscono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta alla Regione, la quale provvede a darne formale riscontro.*
6. *Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.*
7. *Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Regione per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.*
8. *I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Regione. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote ... fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.*
9. *Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Regione, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.*
10. *Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'ISPRA, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.*

Art. 56

Gestione venatoria degli ungulati

(sostituito comma 1, modificati commi 3, 5 e 6, aggiunto comma 5 bis, sostituito comma 7 con gli attuali commi 7 e 8 da art. 43 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; sostituito comma 2 da art. 23 L.R. 26 luglio 2003 n. 1. In seguito modificati commi 1, 4 e 8 e sostituiti commi 2, 5 e 6 da art. 50 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente*

ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dal piano faunistico-venatorio regionale, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale.

2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata.

4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Regione competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.

5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.

5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato.

6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono i documenti per la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione e per il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste autorizzati dalla Regione.

7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:

- a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;
- b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.

8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13 ter al 13 sexies come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47.

Art. 57

Custodia dei cani

(modificati commi 1 e 3 da art. 33 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, concernente norme per il controllo della popolazione canina.

2. Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.

3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Consiglio direttivo dell'ATC nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 58

Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria

(comma 3 prima sostituito da art. 34 L.R. 27 luglio 2007 n. 16 ed in seguito da art. 11 L.R. 2 marzo 2009 n. 1. Successivamente modificati commi 1, 2, 2 lett. a) e 4, sostituito comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 51 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015.

2. Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:

- a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
- b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
- c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge.

3 bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute.

Nella definizione dei percorsi formativi e dei programmi di esame rivolti alle guardie zoofile di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché ai soggetti di cui ai commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 27 della legge statale collocati a riposo, si potrà tenere conto delle competenze specifiche maturate o delle pregresse esperienze professionali.

Art. 59

Coordinamento dei Servizi di vigilanza

(aggiunto comma 3 da art. 44 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, modificati commi 1 e 3 ed aggiunto comma 3 bis da art. 35 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1 e 2 da art. 52 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015 e i Consigli degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.

2. La Provincia o la Città metropolitana di Bologna coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.

3. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.

3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale.

Art. 60

Divieti

(aggiunte lett. g bis) e m), sostituite lett. i) e l) al comma 1 da art. 45 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi modificata lettera i) da art. 36 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificate lett. c) e lett. i) comma 1 da art. 53 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:

- a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;
- b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio

venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;

c) esercitare l'attività venatoria *salvo per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati*, nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;

d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;

e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;

f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;

g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pastorazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;

g bis) *esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica;*

h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno;

i) *sparare a meno di m. 150 in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;*

l) *cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53;*

m) *cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione.*

Art. 61

Sanzioni

(già sostituiti lett. v) del comma 1 e comma 5 da art. 2 L.R. 19 agosto 1994 n. 34; poi sostituiti commi 1 e 5 e modificato comma 4 da art. 46 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; indi modificati commi 1, 2 e 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, poi modificata lettera ii) comma 1, sostituito comma 4 da art. 37 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1 lett. p), 1 lett. r), 1 lett. ll), 1 lett. oo), 1 lett. hhh), 6, 7, aggiunto comma 4 bis e sostituito comma 8 da art. 54 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:*

a) *uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica:* da 206 Euro a 1.239 Euro;

b) *caccia nelle zone di rifugio:* da 464 Euro a 1.549 Euro;

c) *mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento:* da 103 Euro a 619 Euro;

d) *immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti:* da 258 Euro a 1.549 Euro;

e) *immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole:* da 25 Euro a 154 Euro;

f) *prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite:* da 51 Euro a 309 Euro;

g) *omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità:* da 25 Euro a 154 Euro;

h) *violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni:* da 25 Euro a 154 Euro;

i) *mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC:* da 103 Euro a 619 Euro;

l) *mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b):* da 25 Euro a 154 Euro;

m) *accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore:* da 25 Euro a 154 Euro;

n) *detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso:* da 103 Euro a 826 Euro; *detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile:* da 25 Euro a 154 Euro;

o) *false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio:* da 103 Euro a 826 Euro;

p) *allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo:* a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;

q) *altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica:* da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

r) *abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Regione:* da 103 Euro a 619 Euro;

s) *abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita:* da 206 Euro a 1.239 Euro;

t) *addestramento di cani in ambiti protetti:* da 103 Euro a 619 Euro;

u) *addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare:* da 51 Euro a 309 Euro;

v) *addestramento di cani in periodo non consentito:* da 25 Euro a 154 Euro;

z) *caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio:* da 103 Euro a 619 Euro;

aa) *mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale:* da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la

confisca dei capi abbattuti;

bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro;

cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;

dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro;

ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;

ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;

gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;

hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro;

ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;

ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalla Regione: da 103 Euro a 619 Euro;

mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;

nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami;

oo) mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'ISPRA o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;

pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro;

qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;

rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;

ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;

tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;

uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;

vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;

zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti;

aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;

bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;

ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;

ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;

eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;

fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;

ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti.

hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del ... Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro.

4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg), oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.

4 bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

lett. l) del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile.

5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.

6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Bologna.

7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna, a norma della L.R. n. 21 del 1984 e della legge regionale n. 13 del 2015.

8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo modalità stabilite dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.

Art. 62

Norme regionali specifiche

(sostituito da art. 47 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, inserita lett. h) da art. 38 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito soppressa lett. e) comma 1 da art. 55 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:

- a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
- b) istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione tecnica, delle aziende venatorie;
- c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
- d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;
- e) abrogata.
- f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;
- g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis.
- h) addestramento dei falchi.

Art. 62 bis

Protezione dei dati personali

(inserito da art. 39 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. Poi modificato comma 1 da art. 56 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e ... quelli concernenti violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32 bis, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.

2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.

3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.

Art. 63

Disposizioni transitorie e finali

(aggiunto comma 2 bis da art. 3 L.R. 19 agosto 1994 n. 34. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

abrogato.

Art. 64

Disposizioni finanziarie

(aggiunto comma 3 da art. 48 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi abrogato comma 3 da art. 5 L.R. 12 luglio 2002 n. 15, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 2 da art. 57 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché dall'art. 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

2. abrogato.

3. abrogato.

Note

- 1 . L'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:
 "3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "
- 2 . Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:
 " 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "
- 3 . Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.
- 4 . Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
- 5 . Ai sensi dell'art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".
- 6 . Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").
- 7 . (Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)
- 8 . Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:
 "Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".